



REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano

LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sez. III Civile

così composta:

Dott.ssa Silvia Di Matteo
Dott. Paolo Andrea Taviano
Dott. Renato Castaldo

riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

Presidente
Consigliere rel.
Consigliere

S E N T E N Z A

nella causa civile in secondo grado iscritta al n. 8019/2019

TRA

Parte_1 (C.F. *P.IVA_1* , con sede legale in Verona, Via Mantovana n. 81, in persona del Liquidatore, Ing. *Parte_2* e il [...] *Controparte_1* C.F. *P.IVA_1*), società con sede legale in Verona, Via Mantovana n. 81, in persona dei Liquidatori giudiziali, Avv. *CP_2* e Dott. Luca Pieretti, l'una e l'altro rappresentati e difesi dal Prof. Avv. Stefano Delle Monache (C.F.: *C.F._1* nonché dal Prof. Avv. Valerio Pescatore (C.F.: *C.F._2* . *appellante*

CONTRO

La *CP_3* C.F. *P.IVA_2*), con sede in Roma, Piazza Poli n. 42, in persona dell'Avv. Rodolfo Mancini (in qualità di Responsabile dell'Area Affari legali e societari in forza dei poteri conferitigli con procura e relativo atto di abbinamento a rogito del Notaio *Persona_1* di Roma del 25/02/15 Rep. 80678 e 80679, Racc. 21345 e 21346 - doc. *I fascicolo di primo grado* -), rappresentata e difesa, giusta separata procura speciale rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 D.P.R. n. 123/2001 e art.83, co. 3, cpc e depositata nel giudizio di primo grado (*doc. I*), dagli Avvocati Alessandro Napolitano (C.F. *C.F._3*) e Fabio Ferrante (C.F. *C.F._4* , quest'ultimo con Studio in Roma, Via C. Monteverdi n. 20. *Appellata*

OGGETTO: Privilegio

MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato, *Parte_1* (ora *Pt_3* [...] *Parte_1* e *Controparte_1* (ora *Pt_3* , hanno interposto appello avverso la sentenza n. 21304/2019 del 06.11.2019 pronunciata dal Tribunale civile di Roma ha dichiarato la natura privilegiata del credito vantato dalla *CP_3* nei confronti della *Parte_1* ai sensi dell'art. 9 co. 5 Dlgs. 123/1998, ritenendo assorbita la connessa domanda subordinata.

Ha inoltre dichiarato l'incompetenza del Tribunale di Roma, dichiarando competente il Collegio Arbitrale, per la presenza di clausola compromissoria, in ordine alle domande di accertamento dell'esatto ammontare del credito, degli interessi da applicare e della connessa domanda di condanna. Nel presente procedimento, l'appellante rassegnava le seguenti conclusioni:

"CONCLUSIONI

voglia l'On. Corte adita, in riforma della sentenza n. 21304/2019 del Tribuna-le ordinario di Roma, in rito:

- sulla scorta della clausola compromissoria contenuta nell'art. 8 dell'Accordo di Manleva, accertare e dichiarare l'incompetenza del giudice ordinario e la competenza invece degli arbitri a conoscere di qualunque controversia relativa a qualsivoglia credito di regres-so o a titolo di manleva o rimborso invocato da CP_3 nei confronti di Parte_1 comprese le qualità giuridiche di un tale credito e comunque gli accessori e le garanzie ad esso inerenti, con conseguente riforma e/o annullamento della sentenza oggetto di gravame per avere invece ritenuto il Giudice a quo, pur affermata la validità della clausola compromissoria, di poter conoscere del privilegio ex art. 9, co. 5, d.lgs. n. 123/1998 fatto valere da CP_3 nel giudizio di primo grado;
nel merito:

- accertare e dichiarare l'inesistenza e/o nullità della Garanzia prestata da CP_3 nei confronti Cont dell'istituto mutuante

- accertare e dichiarare l'insussistenza del privilegio ex art. 9, co. 5, d.lgs. n. 123/1998 invocato da CP_3 nel giudizio di primo grado, stante la non applicabilità del citato d.lgs. n. 123/1998 e il difetto dei presupposti, in ogni caso, necessari al sorgere di un tale privilegio; in subordine, posto che, nella specie, il privilegio ex art. 9, co. 5, d.lgs. n. 123/1998 avrebbe comunque natura immobiliare speciale, dichiarare abbandonata la domanda di CP_3 inizialmente proposta in via gradata nel giudizio a quo e volta all'accertamento della natura immobiliare speciale dell'invocato privilegio".

Si è costituita in giudizio la CP_3 ontestando quanto esposto da parte appellante, chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma dell'impugnata sentenza.

All'udienza del 25.06.2025 le parti hanno chiesto un rinvio della causa al fine di consentire la formalizzazione dell'accordo già raggiunto.

La Corte ha, pertanto, rinviato all'udienza del 09.07.2025 e, nelle more, le parti hanno provveduto a formalizzare l'accordo. In forza di tale accordo, le parti avrebbero dovuto rinunciare e abbandonare il giudizio ai sensi dell'art. 306 c.p.c. dopo l'esecuzione del pagamento dell'importo concordato.

A tal proposito, all'udienza del 09.07.2025, entrambe le parti hanno insistito per la sospensione del processo ai sensi dell'art. 296 c.p.c.

La Corte, pertanto, all'udienza del 09.07.2025, ritenendo sussistenti i giustificati motivi richiesto dalla legge per consentire la sospensione del processo una sola volta, ha rinviato all'udienza del 28.01.2026 per consentire alle parti di adempiere all'accordo transattivo.

In data 04.11.2025 il procuratore di parte appellante ha depositato atto di rinuncia agli atti con dichiarazione di accettazione della CP_3

Rileva la Corte che avendo le parti raggiunto un accordo è venuta meno la ragione del contendere, con la conseguenza che preso atto della dichiarazione di rinuncia al processo ex art. 306 c.p.c. va dichiarato estinto il presente giudizio.

Nulla sulle spese del presente grado di appello in considerazione del fatto che gli appellati non si sono costituiti e non hanno svolto attività processuale.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal dalla [...] Parte_1 e dal Parte_4

[...] avverso la sentenza n 21304/2019 – RG 80335/2016 emessa dal Tribunale di Roma così provvede:

- dichiara l'estinzione del presente giudizio per rinuncia agli atti del giudizio ex art. 306;
- nulla sulle spese.

Roma li 05.11.2025

Il Consigliere estensore
Dott. Paolo Andrea Taviano

Il Presidente
Dott.ssa Silvia Di Matteo